

TAR Bolzano - Sentenza 23/04/2004 n. 216
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

L'obbligo, previsto a pena di esclusione nella legge di gara, di avvalersi del servizio postale, con l'ulteriore specificazione "statale", impone ai concorrenti di avvalersi del servizio di rete postale pubblica di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, e non consente ai concorrenti di avvalersi di un corriere privato. Ad abundantiam, va precisato che per il servizio relativo all'invio di raccomandate, attinenti alle gare ad evidenza pubblica, è prevista la riserva di cui all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, al fornitore del servizio universale, cioè, oggi, alle Poste italiane S.p.a. L'interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell'uso del servizio postale per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va riconosciuto nell'esigenza dell'amministrazione di conseguire pubblica certezza, circa gli estremi della spedizione, e di attribuire l'esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale. Il servizio postale, inoltre, per la sua neutralità nei confronti della gara, può meglio garantire i concorrenti sul rispetto dei termini per la presentazione delle offerte.